

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4285

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LISI, RUGGERI, SBAI, ANTONIONE, BACCINI, BERGAMINI, BONCIANI, CALEARO CIMAN, CALGARO, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CATONE, CERA, DE CAMILLIS, DELL'ELCE, DI CATERINA, DIMA, DIONISI, DISTASO, FORMICHELLA, ANNA TERESA FORMISANO, FRANZOSO, FUCCI, LABOCCETTA, LEHNER, MARINELLO, MISTRELLO DESTRO, MONDELLO, NASTRI, NIZZI, OCCHIUTO, ANTONIO PEPE, PIANETTA, PICCHI, POLI, POLIDORI, PORCU, RAZZI, ROSSO, SARDELLI, SCALERA, SCANDEREBECH, SCANDROGLIO, SCELLI, SCILIPOTI, SISTO, TERRANOVA, TORRISI, VITALI

Disposizioni concernenti l'attribuzione e l'uso
della denominazione dei comuni

Presentata il 13 aprile 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela, la specificità e la salvaguardia dell'identità riguardano gli abitanti residenti nei centri che non costituiscono comune sia come singoli individui, sia come comunità considerate nel loro complesso. Le mancate garanzia e assicurazione della loro visibilità creano delle barriere psicologiche il cui superamento determina delle difficoltà superiori a quelle delle barriere architettoniche, a causa della scarsa sensibilità politica e amministrativa.

La situazione può essere risolta con l'approvazione di una normativa che riconosca esplicitamente l'identità personale e locale e che renda operativo il principio della pari dignità d'immagine e di diritti tra i cittadini che abitano nello stesso territorio comunale ma in località o in centri abitati diversi. Il primo e indispensabile presupposto è un riconoscimento costituzionale delle località o dei centri abitati che non costituiscono comune. L'articolo 114 della Costituzione dovrebbe

essere integrato e affermare che l'entità giuridica territoriale minore non è il comune ma la località o il centro abitato.

Il secondo intervento propedeutico a garantire la tutela dell'identità personale e locale è quello di stabilire con legge dello Stato il principio che ai comuni che nel proprio territorio hanno più centri abitati deve darsi una denominazione diversa dai nomi delle località già esistenti. La stessa denominazione deve essere utilizzata solo per indicare il territorio comunale nel suo complesso, mai per individuare una parte, né potrà essere attribuita a un agglomerato urbano che dovesse nascere nel futuro.

L'introduzione di questa norma interesserebbe circa un terzo dei comuni italiani, infatti in provincia di Lecce su 97 comuni solo 36 hanno più centri abitati, detti anche frazioni.

Si rende ormai indispensabile un cambiamento che scaturisce dall'accresciuta sensibilità dei cittadini per il riconoscimento e per la visibilità dell'identità locale.

È necessario, quindi, così com'è avvenuto per la donna rispetto all'uomo, portare avanti un'azione per la pari dignità delle località dello e nello stesso comune.

È sbagliato giuridicamente, sia dal punto di vista del buon senso che della logica, dare a soggetti diversi lo stesso nome: non si può dare la stessa denominazione alla parte e al tutto. Ciò determina errori, confusione e anche risentimenti e stati d'animo di rifiuto dell'appartenenza.

Con lo stesso nome non si può e non si deve indicare il nome della località, parte dell'intero, e il comune, unità completa. In queste situazioni non si comprende a quale dei due soggetti o entità giuridiche l'attività è rivolta. È un assurdo dare a due entità diverse uno stesso nome, come nell'ambito di una famiglia è vietato avere generalità identiche.

La situazione è insostenibile e inaccettabile quando nell'ambito del territorio comunale esistono più località in quanto si utilizza la stessa denominazione per indicare l'intero (il comune), la località omonima (frazione) e una seconda o terza

località (frazione) che hanno peculiarità e caratteristiche diverse.

In questi casi si viene a usare una stessa denominazione per soggetti (vi sono casi di oltre dieci centri abitati nello stesso comune) ed entità differenti, non solo con poca chiarezza ma con notevoli possibilità di errori, di soppressione o oscuramento, di diritto e di fatto, dell'esistenza o dell'immagine delle località e delle parti, che non s'identificano con la denominazione generica del comune né, a maggior ragione, con la parte del territorio che ha una denominazione omonima.

La denominazione del comune deve servire per indicare il tutto e non una parte.

È una questione di dignità degli abitanti di queste località, in quanto sono pregiudicate le loro identità e immagine e viene meno il rispetto del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Così come per il principio della pari dignità la donna ha preteso e ottenuto che negli atti non fosse obbligata a riportare il cognome del marito, lo stesso principio deve valere per le località.

Come la donna è giusto che viva di luce propria anche le località devono vivere come entità autonome e pretendere di avere una propria immagine e una specifica identità e mai essere individuate con denominazioni utilizzate per indicare altre entità o centri abitati.

Sia chiaro che questi abitanti non rifiutano di far parte di questo o di quel comune ma chiedono e pretendono che ai comuni siano date denominazioni diverse da quelle attribuite alle singole località del territorio in quanto non vogliono confondersi o identificarsi o, peggio ancora, annullarsi con altri centri abitati titolari di pari dignità. Le popolazioni di queste località rivendicano un diritto naturale e costituzionale alla tutela dell'identità locale e della pari dignità (concetto affermato pubblicamente da Cesare Ruperto, ex Presidente della Corte costituzionale).

Il concetto d'identità esiste e va salvaguardato a tutti i livelli (dall'identità locale a quella nazionale ed europea).

È di buon senso ed è logico usare termini diversi. Questo principio deve valere anche per la denominazione dei comuni, per cui lo stesso termine non può e non deve essere utilizzato per indicare una località specifica o parte del territorio e contemporaneamente tutto il territorio con discriminazioni rispetto a tutti gli altri centri abitati diversi, in quanto questa denominazione tende a prevalere sulle altre identità locali, sulla loro visibilità e sulla pari dignità. Il fare propria la proposta del cambiamento della denominazione dei comuni con più centri abitati pone tutte le località del medesimo territorio su un piano di pari dignità e obbliga le istituzioni pubbliche e private ad assicurare visibilità ad ogni località, in quanto per specificare i luoghi di nascita e di residenza si rende indispensabile riportare anche la denominazione del centro abitato corrispondente alla persona. E questo sarà necessario anche sui documenti di riconoscimento, sui certificati anagrafici e dello stato civile, sulla tessera sanitaria, sul codice fiscale, sugli atti pubblici e privati eccetera. Cosa che purtroppo non sempre avviene adesso.

L'uso della stessa denominazione per il comune e per una frazione o località del medesimo crea omonimie che generano caos con ripercussioni negative. Con un solo termine non si possono chiamare soggetti, elementi, persone, beni diversi; ciò contrasta con la logica e il buon senso. Ognuno di noi ha diritto alla propria identità personale. Ciascuna comunità — località o centro abitato — detentrica di un proprio patrimonio culturale costituito dalla sua storia, usi, tradizioni, costumi, linguaggi e accenti tipici, proverbi e modi di dire, nonché arte culinaria ha il diritto e il dovere di conservare e di valorizzare la sua identità, di vedersi assicurata una precisa e specifica immagine locale che non può e non deve essere nascosta, negata o eliminata da una prevalenza o fusione, non voluta né desiderata da alcuno, imponendo una denominazione che rappresenta malamente, secondo interpretazioni generiche e individuali, contempo-

raneamente e a seconda dei casi, una parte, più parti e il tutto.

L'abitante di Santa Maria di Leuca non s'identificherà mai con gli abitanti di Castrignano del Capo, né quello di Merine con i residenti a Lizzanello, né i cittadini di Mestre con le persone che vivono a Venezia, o i baresi con i leccesi. Sono realtà diverse, sono comunità e popolazioni differenti, sono entità oggettivamente e soggettivamente a sé stanti, per cui per racchiuderle contemporaneamente occorre trovare una denominazione che sia accettata da tutti ma che non sacrifichi la dignità di nessuno.

Baresi e leccesi s'identificano nella parola Puglia: perché? Perché si è trovata una denominazione che ha qualcosa che li accomuna, in cui si riconoscono, nella quale viene garantito e tutelato il principio della pari dignità.

L'identità locale è cosa diversa dall'identità comunale. Non riconoscere l'identità locale è come non rispettare l'identità comunale. Attribuire al residente nel comune di Milano l'appartenenza al comune di Sesto san Giovanni è un fatto grave e un falso, determina la suscettibilità del soggetto. Un'identica situazione, purtroppo, si verifica quotidianamente quando si dichiara, in modo inesatto, che l'abitante di Acaya (frazione) è residente nel comune di Vernole. Oltre a trovarsi di fronte a una falsa dichiarazione questa affermazione determina una reazione e un sentimento di rigetto, di repulsione.

Solo gli abitanti delle località, cosiddette « frazioni », che ogni giorno subiscono discriminazioni, trattamenti sperquati, disservizi, non godono quasi mai di servizi di necessità primaria, sono condannati a fare eternamente i pendolari, sono sempre dimenticati quando si tratta d'investire fondi per realizzare opere pubbliche, comprendono a pieno l'urgenza e l'importanza di cambiare rotta nell'impostazione della gestione della cosa pubblica a tutti i livelli e dell'indispensabilità di attuare i principi costituzionali della pari dignità, dell'eguaglianza e del più ampio decentramento amministrativo.

Un insieme non può avere lo stesso nome degli elementi che lo costituiscono.

Se si considerano diversi insiemi, esistenti nella vita quotidiana, ci si rende conto della veridicità dell'affermazione, della necessità e della praticità della diversificazione.

Si prendano in esame l'alfabeto (consonanti e vocali), l'atomo (positroni, elettroni e neutroni), la famiglia (figli, madre e padre), i mammiferi (asino, cavallo, cane, gatto, uomo eccetera), le leguminose (ceci, fave, fagiolo, piselli eccetera), la regione (province, comuni, località).

La denominazione dell'insieme presenta una caratteristica, comune a tutti, nella quale e per la quale tutti s'identificano, ma ciascuno con il proprio nome e le sue specifiche qualità.

Il comune costituisce un insieme composto da più elementi per cui, in considerazione delle premesse e delle analisi già fatte, allo stesso occorre dare una denominazione diversa dal nome delle località del territorio, ma che richiami una caratteristica presente in tutti i centri abitati e nella quale si possa riconoscere tutta la popolazione.

Il principio della pari dignità e dell'identità personale, del resto, ha trovato ampio riconoscimento e applicazione nell'ambito della diversità dei sessi, con la parificazione tra uomo e donna, nella

sfera di una medesima famiglia, tra figli naturali e legittimi, tra coniugi che, dopo il matrimonio, pur costituendo una sola famiglia, conservano ciascuno la propria identità.

Non si comprende perché alle comunità o alle località non si debba riconoscere il sacrosanto diritto a conservare la propria identità locale, a essere individuate e conosciute con il loro nome senza essere costrette ad annullarsi o a estinguersi in un'identità diversa.

Quanto da noi sostenuto non è un'idea utopistica, in quanto ha già trovato pratica applicazione in tutta la Grecia e anche in Italia esistono situazioni (314 comuni) che l'attuano.

Gli esempi che si riportano riguardano rispettivamente la Grecia (Dimi, Larissu, Oleina) e l'Italia (Agerola, Cadeo, Decollatura, Fascia, Fontanelle, Giovo, Lamezia Terme, Macugnana, Spinea, Villorba).

La nuova normativa, che vuole mettere su un piano di parità giuridico-sociale e umana la dignità dei cittadini di un medesimo comune che abitano in centri abitati diversi, non toglie niente ai cittadini residenti, di solito, nelle località sede degli uffici comunali o che hanno la residenza nella frazione da cui aveva preso il nome il comune, ma viene incontro alle esigenze di oltre 6-8 milioni di cittadini che vivono nelle oltre 25.000 località d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei comuni nel cui territorio insistono più centri abitati o località la denominazione dell'ente locale non può coincidere con i nomi attribuiti ai singoli centri abitati o località.

2. Il consiglio comunale delibera la nuova denominazione da assegnare al comune di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La scelta della nuova denominazione di cui al comma 2 può essere attribuita agli elettori del comune che, in sede di *referendum*, nell'ambito di una rosa di denominazioni proposte, votano la nuova denominazione, diversa dalla precedente, nella quale si possono identificare tutti i residenti nella circoscrizione territoriale.

ART. 2.

1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 1 si applica anche nell'ipotesi di attribuzione della denominazione a seguito di fusione, di incorporazione o di unione di più comuni.

ART. 3.

1. La regione, in presenza di più centri abitati o località, al fine di evitare discriminazioni tra essi e per il rispetto dei principi di pari dignità ed eguaglianza tra gli stessi, se il consiglio comunale non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, indice il *referendum* previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, entro sei mesi, avvalendosi del potere di surroga.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei centri abitati e delle località appartenenti a uno stesso comune è effettuata utilizzando i rispettivi termini di centro urbano o di località.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine frazione utilizzato per indicare i centri abitati o le località di cui al comma 1 è abolito.

ART. 5.

1. In tutti i documenti, quali carta d'identità, passaporto, codice fiscale, patente di guida, libretto sanitario, libretto di circolazione dei veicoli, dichiarazione dei redditi, atti notarili, titolo di studio, atti anagrafici e dello stato civile, comunicazioni e avvisi di corrispondenza, ai quali è attribuito valore legale devono essere riportati il nome specifico del centro urbano o della località e la sigla della provincia con riferimento ai luoghi di nascita, matrimonio, morte, residenza e domicilio delle persone fisiche e con riferimento alla sede, residenza e domicilio delle persone giuridiche.

ART. 6.

1. Le istituzioni e i soggetti pubblici e privati competenti ai fini di cui alla presente legge sono tenuti, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, a provvedere all'attuazione della medesima legge.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0048400